

Misure Fiscali e Finanziarie

<p>Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.3.2020 (art. 60). (RINVIO PER TUTTI I CONTRIBUENTI)</p>	<p>Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16.03 nei confronti delle Pubblica Amm.ne compresi i contributi previdenziali e assistenziali sono rinviati al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 marzo per i contribuenti con ricavi (2019) superiori a 2 milioni di euro; - 31 maggio per i contribuenti con ricavi (2019) inferiori a 2 milioni di euro;
<p>Sospensione dei versamenti (art. 62, comma 2) (RINVIO PER CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 2 MILIONI)</p>	<p><u>Chi:</u> Per i contribuenti che hanno maturato nel periodo di imposta precedente ricavi e compensi per un importo <u>non superiore a 2 milioni di euro</u>, sono sospesi i versamenti scadenti dall'08.03.2020 al 31.03.2020.</p> <p><u>Cosa:</u> In particolare, sono oggetto di sospensione i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IVA (saldo annuale e iva relativa a febbraio); - ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato; - contributi assistenziali e previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. <p><u>A quando viene prorogato:</u> I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (senza sanzioni e interessi) o in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>Sospensione dei versamenti (art. 61) (SOSPENSIONE PER CONTRIBUENTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA)</p>	<p><u>Chi:</u> Contribuenti particolarmente colpiti dall'emergenza. A titolo di esempio: attività di ristorazione, asili nido, aziende di trasporto merci e passeggeri, soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto, strutture del settore turistico-alberghiero. Per elenco completo si rimanda all'ALL.1.</p> <p><u>Cosa:</u> Le scadenze comprese tra l'08.03.2020 e il 30.04.2020 relative ai versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e agli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sono prorogati.</p> <p><u>A quando viene prorogato:</u> I versamenti potranno essere eseguiti il 31.05.2020 in un'unica soluzione (senza aggiunta di sanzioni e interessi) o in 5 rate, sempre a partire dal 31.05.</p>
<p>Sospensione degli altri adempimenti fiscali (art. 62, comma 1) (SOSPENSIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI)</p>	<p><u>Chi:</u> Per tutti i contribuenti</p> <p><u>Cosa:</u> Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'08.03.2020 al 31.05.2020 diversi dai versamenti e dalle ritenute (<i>si parla ad esempio della dichiarazione iva</i>).</p> <p><u>A quando viene prorogato:</u> Al 30 giugno 2020.</p>
<p>Sospensione dei carichi affidati all'Agenzia Riscossione (art. 68) (SOSPENSIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI)</p>	<p><u>Chi:</u> Per tutti i contribuenti:</p> <p><u>Cosa:</u> Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartelle di pagamento emesse; - Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia Entrate; - Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; - Atti di accertamento esecutivi emessi da Agenzia Dogane e Monopoli; - Ingiunzioni e atti esecutivi. <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p> <p><u>A quando viene prorogato:</u> I versamenti dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione entro 30 giugno 2020.</p> <p>Dovranno, invece, essere eseguiti entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La rata della "rottamazione ter" scaduta il 28.02.2020 - La rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31.03.2020 <p>ATTENZIONE! → La norma dispone l'applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs.159/2015: in termini pratici significa che ci sarà una proroga generalizzata,</p>

	<p>dei termini di accertamento di due anni e quindi gli accertamenti relativi al 2015, non decadranno il 31.12.2020, ma il 31.12.2022.</p>
<p>Effettuazione ritenute di acconto (art. 62, comma 7)</p>	<p><u>Chi:</u> Per i contribuenti che nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati e hanno maturato nel periodo di imposta 2019 ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro (es. lavoratori autonomi, agenti di commercio, agenti immobiliari, ecc.).</p> <p><u>Cosa:</u> Possono chiedere al soggetto che gli eroga il compenso/provvigione nel periodo 17.03.2020 – 31.03.2020 di non eseguire la ritenuta di acconto. Il contribuente, pertanto, incasserà al “lordo ritenuta” e sarà poi lui a riversarla allo Stato.</p>
<p>Sospensione dei termini per accertamento (Art. 67) (SOSPENSIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI)</p>	<p><u>Chi:</u> per tutti i contribuenti</p> <p><u>Cosa:</u> Sono sospesi dall'08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori</p>
<p>Credito di imposta per sanificazione ambienti (art. 64)</p>	<p><u>Chi:</u> Per coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione.</p> <p><u>Cosa:</u> E' riconosciuto, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000.</p> <p>Il credito è riconosciuto fino all'esaurimento del fondo stanziato per la sua copertura.</p>
<p>Credito di imposta contratti di locazione (art. 65)</p>	<p><u>Chi:</u> Per coloro che svolgono attività di impresa.</p> <p><u>Cosa:</u> E' riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo a marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).</p>
<p>Indennità di 600 euro per autonomi (art. 27 -28 – 44 e 23 comma 9)</p>	<p><u>Chi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i lavoratori autonomi iscritti all' Inps gestione separata (art.27) - Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni AGO (gestione artigiani e commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, etc.); - Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. (art. 28) <p><u>Cosa:</u> E' riconosciuta un'indennità una tantum – per il mese di marzo – di 600 euro.</p> <p>Per la modalità di richiesta e ottenimento, si attendono chiarimenti dall'INPS.</p> <p>**E...se sono iscritto ad una Cassa privata per la mia categoria? (art. 44 e art. 23, comma 9)</p> <p>Coloro che sono iscritti alle Casse di previdenza private (Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Avvocati, Commercialisti, Medici, etc.) semberebbero esclusi dall'indennità in esame, a meno che le singole Casse previdenziali non riconoscano tale beneficio e le relative modalità di accesso.</p> <p>Per tali soggetti, è stato comunque istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, che servirebbe a coprire l'indennità dei professionisti iscritti agli ordini.</p> <p>Si attendono, comunque, chiarimenti.</p>
<p>Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita iva (art. 54)</p>	<p><u>Chi:</u> Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.</p> <p>In attesa di chiarimenti si ritiene che per “lavoratori autonomi” debbano essere intesi i titolari di partita Iva diversi da quelli aventi casse di previdenza private.</p> <p><u>Cosa:</u> Prima solo i lavoratori dipendenti potevano chiedere per 18 mesi la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo. Con il Decreto Cura Italia, anche il lavoratore autonomo e il libero professionista può chiedere – entro 9 mesi dalla pubblicazione del Decreto (quindi entro il 17/11/2020) – la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione</p>

	<p>attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21.02.2020, di oltre il 33% del proprio fatturato, rispetto all'ultimo trimestre 2019.</p>
<p>Sospensione rimborso prestiti PMI (art. 56)</p>	<p><u>Chi:</u> Per le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 2003. <u>Si rimanda all'ALL. 2 per la definizione.</u></p> <p><u>Cosa:</u> le misure di sostegno sono: 1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020; 2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono prorogati, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, al 30.09.2020 alle medesime condizioni; 3) per i mutui, contratti di leasing e gli altri finanziamenti a rimborso rateali, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi maggiori oneri per le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in quota capitale.</p> <p><i>Segue ..</i> <u>Delle misure suddette possono beneficiarne le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data del 18.03.2020, non siano classificate come posizioni creditizie deteriorate.</u></p> <p><u>Come:</u> L'impresa dovrà autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID19.</p>
<p>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni (art.49)</p>	<p><u>A chi:</u> PMI</p> <p><u>Cosa:</u> Accesso al "Fondo centrale di garanzia PMI" per ottenere garanzie a sostegno di finanziamenti per un massimo garantito di 5 milioni per singola impresa; la garanzia è concessa a titolo gratuito; sono ammissibili anche operazioni di rinegoiazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19; la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale"; incremento a € 40.000 dell'importo di operazioni di microcredito.</p>
<p>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni (art.57)</p>	<p><u>A chi:</u> Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria;</p> <p><u>Cosa:</u> Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche per facilitare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria;</p>
<p>Misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (art.78)</p>	<p><u>A chi:</u> Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura</p> <p><u>Cosa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accesso al fondo (i) per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti; (ii) per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché (iii) per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca; 2) Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC;
<p>Differimento termini approvazione bilancio (art. 106)</p>	<p>Tutte le Società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni (e non 120, come sempre) dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>

	In deroga allo Statuto è possibile che l'assemblea si tenga in video-conferenza .
Enti Terzo Settore	E' stato prorogato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti , considerando la nuova riforma.
Sospensione udienze e differimento termini	Sono rinviate d'ufficio le udienze dal 9 al 15 aprile 2020, nei procedimenti civili, penali e dinnanzi alle commissioni tributarie.

Si precisa, inoltre, che:

- La **Tassa di Concessione governativa** scadrà il 20.03 p.v.
- Il versamento delle **ritenute con codice tributo 1040**, relative al mese di febbraio, scadranno il 20.03 pv;
- Con riguardo agli **avvisi bonari**, il decreto non ne fa menzione e dunque, salvo diverso chiarimento "governativo", dobbiamo giungere alla conclusione che per chi volesse provvedere alla definizione di tali avvisi, o per chi ha in corso una dilazione, **non c'è alcun differimento** (cfr. Il Sole24Ore, 18.03.2020);

* * *

Misure in materia di Lavoro, Previdenziale e Assistenziale

Fondo di integrazione salariale o Cig in deroga sulla base del numero medio di dipendenti in forza. Il periodo massimo concedibile non può essere superiore a nove settimane relativamente al primo istituto, mentre relativamente alla Cig in deroga il periodo massimo è previsto in 63 giorni massimo indennizzabile. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Gli studi professionali possono accedere a misure di sostegno al reddito già previste dal Ccnl degli studi professionali. In questi casi, il beneficio consiste in un contributo a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione dell'orario di lavoro (fondo Ebipro).
Il personale dipendente, gli iscritti alla Gestione Separata Inps ed i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) con figli di età non superiore ai 12 anni (o di qualsiasi età se disabili) potrà richiedere un periodo continuativo o frazionato con indennizzo pari al 50% della retribuzione spettante a carico Inps. Il personale dipendente con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto ad assentarsi per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza alcun indennizzo. In alternativa ad alcuni dei precedenti diritti il lavoratore potrà optare per il bonus baby-sitting di 600,00 €. Quest'ultimo bonus può essere riconosciuto anche ai liberi professionisti iscritti a Casse previdenziali.
I congedi parentali fruiti dai lavoratori dipendenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche saranno convertiti nel congedo di cui al precedente punto (50% della retribuzione spettante a carico Inps).
Riconosciuti 12 giorni di congedi straordinari in aggiunta ai 3 giorni attualmente previsti ai sensi della legge 104/92 per i mesi di Marzo ed Aprile (portando, quindi, il totale dei giorni sul bimestre a 18). Previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglianza domiciliare con relativa copertura indennitaria Inps.
Ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo fino a 40mila euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).
Rimborso a favore del datore di lavoro per le spese sostenute nell'acquisto degli strumenti necessari, dai pc ai monitor, ma anche le stampanti e altri dispositivi per l'attivazione dello smart working ai propri dipendenti. L'importo sarà riconosciuto per ogni lavoratore interessato (fondo Ebipro).
Per i 60 giorni successivi al 17 marzo sono precluse e sospese le procedure di licenziamento collettivo L.223/91 e gli eventuali licenziamenti individuali o plurimi per GMO di cui all'art.3 L.604/66.
Prevista la sospensione del versamento dei contributi dovuti per il lavoro domestico (colf e badanti) per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio. Non si fa luogo al rimborso dei contributi già versati. Il versamento sarà dovuto entro il 10 giugno.
Previsione in via preferenziale del lavoro agile per lavoratori disabili o con familiari disabili.

* * *